

**-Addendum Contrattuale-**  
**Atto di Nomina del Responsabile / Sub Responsabile del Trattamento dei dati personali**  
**- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 -**

**Tra**

la "Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A." con sede legale in Cagliari alla Via Chironi 20 (C.F.e P.IVA 00439710922), in persona del legale rappresentante pro tempore Dottor **Alberto Floris** nato a GENONI (NU) il 5 agosto 1943 e residente a Cagliari (CA) in Via Belvedere nr. 2 [c.f. FLR LRT 43M05 D968G], di seguito denominata brevemente anche "Casa di Cura"

**in qualità di:**

-Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 4, par. 7 e 24 del Reg. UE n. 679/2019;

-Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, par. 8 e 28 del Reg. UE n. 679/2016, giusta nomina dell'ATS nell'ambito dei rapporti intrattenuti per l'esercizio dell'attività sanitaria svolta in convenzione con il S.S.R.

**E**

il "Laboratorio Analisi Xxxxxx S.r.L.", in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. .... e P.I. .... - di seguito denominata brevemente anche "Società";

=/=

**Premesso che:**

-il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito GDPR), ha imposto la previsione ed il rispetto di requisiti, adempimenti formali e misure di sicurezza volti a garantire la tutela dei diritti dell'interessato;

-l'art.28 del suddetto Regolamento prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorra unicamente a Responsabili del Trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

-in siffatta condizione, il Titolare del Trattamento è tenuto a disciplinare i trattamenti di dati personali svolti da parte di un responsabile del trattamento mediante un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri "che vincoli detto responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento".

**Rilevato che:**

-tra la "Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A." ed il "Laboratorio Analisi Xxxxxx S.r.L." è in essere un contratto di affidamento di servizi (d'ora in avanti, denominato brevemente "Contratto Principale") per l'esecuzione in service di specifici esami clinico-diagnostici sui campioni di pazienti per conto della Committente;

-la Società "Laboratorio Analisi Xxxxxx S.r.L.", nell'ambito dei servizi così resi, effettua attività che comportano trattamenti di dati personali conferiti dal Titolare;

-ad avviso della Casa di Cura, la Società possiede la conoscenza specialistica, l'affidabilità e le risorse per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative necessarie (requisiti previsti dall'art. 28 del GDPR) ad assicurare la sicurezza dei trattamenti effettuati per conto del Committente;

**Tenuto conto che:**

-nell'ambito dell'attività svolta dalla Casa di Cura in convenzione con il S.S.R., l'A.T.S., configurandosi come Titolare del trattamento dei dati personali conferiti e conferendi, ha nominato, con apposito atto integrativo, il nostro rappresentante legale quale responsabile del trattamento dei suddetti dati personali;


-in conformità alle previsioni normative, la Casa di Cura ha proceduto alla nomina del R.D.P. della Struttura ai sensi dall'art. 37, par. 5, del citato RGPD (contattabile al seguente indirizzo mail [dpo@casarimedio.it](mailto:dpo@casarimedio.it));

-la stessa ha messo in atto un Programma per l'adeguamento alle disposizioni dettate dal GDPR e, a tale fine, ha adottato un "Regolamento per la protezione dei dati personali" (d'ora in avanti, denominato brevemente "Regolamento Aziendale") consultabile nella versione integrale sul sito WEB della Casa di Cura nella sezione "Privacy", allegato in forma abbreviata quale parte integrante del presente addendum.

**Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stabiliscono quanto segue:**

**Art. 1 - Nomina**

La "Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A.", nelle qualità precisate in epigrafe, nomina ai sensi del GDPR il "Laboratorio Analisi Xxxxxx S.r.L." nella persona del suo Legale Rappresentante quale Responsabile / Sub Responsabile



(d'ora in avanti, denominato brevemente "Responsabile Esterno") del trattamento dei dati personali di cui lo stesso venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività di cui al Contratto Principale e limitatamente all'ambito dell'esercizio delle stesse.

Il presente addendum costituisce parte integrante del contratto principale, la cui disciplina è da intendersi qui integralmente richiamata.

La Società riconosce e accetta la natura obbligatoria dell'incarico attribuito tramite il presente Atto di Nomina.

Ai sensi dell'art. 29 RGPD, il Responsabile del trattamento deve assicurarsi che chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che non lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Ogni Trattamento dei Dati Personali eseguito dalla Società o dai Sub-responsabili che non sia strettamente legato alle attività oggetto del Contratto non dovrà intendersi ricompreso nell'oggetto del presente Atto di Nomina. Quindi qualora la Società e/o i Sub-responsabili trattassero i Dati Personali per altre finalità sulla base di diversi rapporti con gli Interessati, non agiranno in relazione ai Dati Personali come Responsabili del Trattamento della Casa di Cura, bensì quali autonomi Titolari del trattamento o Responsabili del trattamento di soggetti diversi dalla Casa di Cura.

#### **Art. 2 – Durata**

La presente nomina sarà efficace per tutta la durata del Contratto Principale in essere e dovrà intendersi priva di effetti in caso di cessazione dello stesso.

In qualunque Caso di Cessazione della Nomina, la Società provvederà, a proprie spese, a:

- a) cessare immediatamente qualsiasi Trattamento dei Dati Personali;
- b) entro un termine non eccedente 10 giorni lavorativi dalla cessazione del Contratto, fatta salva diversa previa comunicazione scritta da parte della Casa di Cura, restituire alla Casa di Cura i dati personali in formato elettronico o cartaceo in proprio possesso;
- c) procedere alla cancellazione dei dati personali e delle eventuali copie, sia in formato elettronico che cartaceo, dai sistemi informatici, archivi o qualsiasi altro luogo o dispositivo in cui sono custoditi, fatti salvi i casi in cui la conservazione dei dati personali sia richiesta ai sensi della legge applicabile, nel qual caso detta conservazione dovrà avvenire unicamente nei limiti strettamente previsti dalla legge applicabile.

La Società si impegna ad assicurarsi che eventuali Sub-responsabili si conformino con gli obblighi di cui ai precedenti capoversi in conformità alle modalità e alla tempistica ivi indicate. La Società riconosce e accetta che al verificarsi dei casi di Cessazione della Nomina, non potrà agire più come Responsabile del Trattamento della Casa di Cura in relazione ai dati personali.

#### **Art. 3 – Principi generali da osservare**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati devono essere trattati secondo i principi della liceità, correttezza e trasparenza e devono essere raccolti solo per scopi determinati, espliciti, legittimi e compatibili. I dati devono inoltre essere pertinenti, adeguati, limitati, esatti e adeguatamente conservati. Se il Trattamento avviene illecitamente, ovvero in violazione dei summenzionati principi, è necessario provvedere alla sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, sino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero, se questa non è possibile, i dati personali devono essere cancellati senza ingiustificato ritardo.

Allo stesso modo, i dati sono cancellati quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento o si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR, ovvero quando la cancellazione è prevista dalla legge. Fanno eccezione i casi in cui le disposizioni normative vigenti prevedano l'obbligo della conservazione.


#### **Art. 4 – Finalità - Modalità di trattamento - Tipologia di dati personali e Categorie di interessati**

I dati personali conferiti al Responsabile Esterno nell'ambito delle attività oggetto del Contratto Principale e del presente Addendum potranno essere trattati esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione di quest'ultimi, nello specifico per l'esecuzione in service di specifici esami clinico-diagnostici sui campioni di pazienti per conto della Casa di Cura.

I dati potranno essere trattati su supporto cartaceo o digitale in base alla attività svolte.

Saranno oggetto di trattamento i dati personali relativi alle categorie di interessati di seguito indicati: dati personali, dati relativi alla salute e dati genetici relativi a pazienti/utenti, familiari, incapaci/inabilitati/dipendenti/professionisti/fornitori. La Società riconosce ed accetta la natura obbligatoria delle attività oggetto del presente Atto di Nomina e, in qualità di Responsabile/Sub-Responsabile del Trattamento, consapevole delle responsabilità penali e civili in caso di trattamento illecito e/o in violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, in conformità a quanto previsto dagli artt. 28, 32, 33, 34 e 35 del GDPR, si impegna a:

- a) trattare i dati personali al fine esclusivo di dare esecuzione al Contratto Principale nei limiti e secondo le modalità di quanto disposto dallo stesso, dal presente Atto di Nomina e dalla Normativa Privacy, attenendosi strettamente alle istruzioni scritte impartite dalla Casa di Cura ed informandola immediatamente per iscritto, qualora ritenga che un'istruzione sia in violazione della Normativa Privacy o in generale della legge applicabile;



- b) trattare esclusivamente i dati personali strettamente necessari per dare corretta e piena esecuzione al Contratto Principale e, nello specifico, per l'esecuzione di specifici esami clinico-diagnostici sui campioni di pazienti per conto della Casa di Cura e per adempiere ad obblighi di legge;
- c) trattare i Dati Personali in modo lecito, secondo correttezza ed in piena osservanza del Contratto Principale e del presente Atto di Nomina, dei requisiti previsti dalla Normativa Privacy e delle informazioni sulle modalità del Trattamento dei Dati Personali impartite dalla Casa di Cura e da essa fornite ai relativi interessati tramite la relativa informativa sul trattamento dei dati personali;
- d) consegnare ai soggetti interessati un'informativa contenente tutte le indicazioni dettate dagli articoli 13 e 14 RGPD ad assicurarsi, laddove previsto, che il trattamento di dati personali avvenga previa acquisizione del consenso espresso dall'interessato in relazione a una o più finalità. La richiesta di consenso dovrà essere presentata con le modalità indicate dal titolare del trattamento, in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Il trattamento potrà avvenire anche senza il consenso qualora il trattamento avvenga nei casi previsti dall'art. 9, par. 2 GDPR e dall'art. 2-sexies, comma 2 del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- e) assistere la Casa di Cura nel garantire il rispetto degli obblighi di legge di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, in relazione alla notifica/violazione di dati personali, valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento;
- f) a cancellare o restituire, su specifica indicazione della Casa di Cura, tutti i dati personali una volta conclusa la prestazione dei servizi erogati e di quelli relativi al trattamento e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti, salvo che disposizioni normative vigenti ne prevedano la conservazione.

È fatto espressamente divieto alla Società di Trattare i Dati Personali secondo modalità e/o finalità difformi da quelle indicate nel presente articolo.

#### **Art. 5 – Obblighi relativi alle persone autorizzate/incaricate e agli Amministratori di Sistema (AdS)**

La Società si impegna:

-a consentire il Trattamento dei Dati personali unicamente alle personae autorizzate/Incaricati e/o agli AdS che per esperienza, capacità e formazione risultano idonei ad assicurare il rispetto della Normativa Privacy e che debbano accedervi al fine di poter dare esecuzione al Contratto e siano stati nominati per iscritto impartendo loro per iscritto dettagliate istruzioni operative circa gli obblighi a cui sono tenuti nel Trattamento dei Dati Personali, secondo livelli differenziati e profili omogenei (tale documento deve essere conservato presso la sede legale dello stesso Responsabile e dell'eventuale sub-responsabile);

-a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, impartendo loro all'uopo le necessarie istruzioni;

-a fare in modo che gli Incaricati e/o gli AdS abbiano accesso e trattino esclusivamente quei Dati Personali che sono strettamente necessari per dare corretta e piena esecuzione al Contratto principale o per adempiere ad obblighi di legge.

#### **Art. 6 – Sub-Responsabili**


La Società si impegna al pieno rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento.

A mente dei citati riferimenti normativi, il responsabile non potrà ricorrere ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale del Titolare del trattamento.

Nel caso in cui il responsabile intenda ricorrere ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, su tale altro responsabile sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente nomina. Il soggetto scelto dalla Società dovrà fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e, ove questo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati, la Società conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità di tali inadempimenti.

Nello specifico, con il presente atto di nomina la Casa di Cura autorizza la Società a ricorrere ad altri responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento dei dati per conto del Titolare del trattamento. In presenza di tale autorizzazione generale permangono comunque, in capo alla Società, i seguenti obblighi:

- a) informare, prontamente e in ogni caso prima dell'attribuzione dell'incarico al Sub-Responsabile, la Casa di Cura di eventuali nomine o sostituzioni di Sub-Responsabili, fornendone un elenco insieme con una descrizione dettagliata delle operazioni di Trattamento che saranno eventualmente svolte dal Sub-Responsabile, così da permettere alla Casa di Cura di opporsi a tali nomine o sostituzioni;
- b) garantire che ciascun Sub-Responsabile presti garanzie adeguate ai fini della Normativa Privacy con riferimento alle misure tecniche ed organizzative adottate per il Trattamento dei Dati Personali, assicurandosi che ciascun



Sub-Responsabile cessi immediatamente il Trattamento dei Dati Personali qualora dette garanzie non siano più prestate;

- c) garantire che effettuino il Trattamento unicamente i Sub-Responsabili che abbiano ottemperato a quanto previsto dal GDPR.
- d) garantire che ciascun Sub-Responsabile sia soggetto ad adeguati obblighi di riservatezza e vincolato da un accordo scritto.

La Società riconosce e accetta che:

- a) qualsiasi Trattamento dei Dati Personali eseguito dai Sub-Responsabili che non sia conforme con i termini del Contratto, dovrà intendersi quale violazione del Contratto da parte della Società stessa;
- b) qualsiasi obbligo a carico della Società ai sensi del presente Atto di Nomina dovrà intendersi applicabile anche nei confronti dei suoi Sub-Responsabili;
- c) la Casa di Cura ha il diritto di ritirare l'autorizzazione concessa alla Società per la nomina di un Sub-Responsabile preventivamente accettato, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, qualora lo stesso Sub-Responsabile dia evidenza di comportamenti incompatibili con gli obblighi previsti in materia di sicurezza e protezione dei dati nel presente Atto di Nomina o nel Contratto.

#### **Art. 7- Misure di Sicurezza**

La Società, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del Trattamento dei Dati Personali, nonché del rischio che il Trattamento presenta per i diritti e le libertà delle persone fisiche e della probabilità e gravità dello stesso, si impegna ad adottare correttamente le Misure di Sicurezza indicate dalla Casa di Cura o cui la stessa è tenuta ad osservare, esplicitate nei seguenti documenti, nonché in base alle indicazioni che saranno impartite con successive eventuali disposizioni operative e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, in specie quelle di cui al paragrafo 1.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

-il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»

-l'atto di nomina del rappresentante legale della Casa di Cura da parte dell'ATS quale responsabile del trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti intrattenuti per l'esercizio dell'attività sanitaria svolta in convenzione con il S.S.R.;

-le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati da parte del responsabile, rilasciate dall'ATS e successive modifiche;

-il regolamento aziendale per la protezione dei dati personali adottato dall'ATS e successive modifiche;


-il regolamento aziendale per la protezione dei dati personali adottato dalla Casa di Cura.

I Responsabili e i Sub-Responsabili del trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui ai precitati documenti si impegnano a garantire la riservatezza, integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

A tal fine, la Società si impegna ad adottare quale requisito minimo tutte le misure tecniche e organizzative richieste dalla Normativa Privacy in conformità con i più alti standard di mercato, con particolare attenzione a:

- a) formazione corretta dei documenti e degli archivi basata su sistemi di registrazione, classificazione e fascicolazione dei documenti;
- b) conservazione dei dati personali per il periodo temporale indicato dal Titolare o, in caso di mancata indicazione, dal periodo di efficacia del Contratto;
- c) applicazione di misure di sicurezza necessarie per impedire l'accesso agli archivi informatici e la modifica dei dati personali in essi contenuti da parte di soggetti non autorizzati;
- d) utilizzo di modalità di archiviazione e trasmissione dei dati personali sicure, mediante tecniche crittografiche ove ritenuto necessario;
- e) tracciamento degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema e conservazione dei log in condizioni di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità;
- f) disponibilità di tali log al Responsabile e al Titolare;
- g) tenuta di un elenco degli amministratori di sistema;
- h) back-up periodici e regolari dei dati personali contenuti nei sistemi;
- i) possibilità di esportare i dati in formato leggibile e utilizzabile (portabilità dei dati).

Secondo quanto previsto dall'art. 30, par. 2 del GDPR, in qualità di Responsabile Esterno, la Società dovrà altresì:



-tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, un Registro dei nomi e dei contatti dei responsabili del trattamento e delle categorie dei trattamenti effettuati per conto della "Casa di Cura contenente, ove possibile, anche una descrizione generale delle misure tecniche ed organizzative adottate;

-identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;

-definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;

-provvedere a che venga fornita ai soggetti interessati un'informativa contenente tutte le indicazioni dettate dagli articoli 13 e 14 RGPD;

-assicurarsi, laddove previsto, che il trattamento di dati personali avvenga previa acquisizione del consenso espresso dall'interessato in relazione a una o più finalità. La richiesta di consenso dovrà essere presentata con le modalità indicate dal titolare del trattamento, in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Il trattamento potrà avvenire anche senza il consenso nei casi previsti dagli art.6 del GDPR;

-assicurarsi, qualora richiesto dalla natura del trattamento, che il trattamento dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona sia subordinato all'acquisizione del consenso esplicito dell'interessato, ovvero senza il consenso qualora il trattamento avvenga nei casi previsti dall'art. 9, par. 2 GDPR e dall'art. 2-sexies, comma 2 del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018;

-a comunicare al Data Protection Officer entro il 31 gennaio di ogni anno lo stato delle misure di sicurezza adottate, delle modalità di trattamento dei dati e delle eventuali criticità residue al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **Art. 8 – Violazione dei dati personali**

In caso di Violazione dei dati personali (data breach), quali incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati personali (es. perdita, danneggiamento o distruzione dei Dati Personali sia in formato cartaceo che elettronico, accesso non autorizzato di terze parti ai dati personali o qualsivoglia diversa Violazione dei dati personali), ivi comprese Violazioni dei Dati Personali avvenute quale conseguenza della condotta degli eventuali Sub-Responsabili della Società, affinché il Titolare del trattamento possa procedere alla notifica all'autorità di controllo (art. 33 RGPD) entro i termini prescritti (72 ore) e, ove necessario, senza indugi anche all'interessato (art. 34 RGPD), la Società dovrà:

- a) informare immediatamente entro 24 ore dalla conoscenza la Casa di Cura e collaborare al fine di individuare la natura della violazione e, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati personali in questione.
- b) di concerto con la Casa di Cura, adottare immediatamente e comunque senza ingiustificato ritardo ogni necessaria misura per minimizzare i rischi di qualsivoglia natura per i dati personali derivanti dalla Violazione dei Dati Personali e porre in essere ogni eventuale operazione necessaria per porre rimedio alla Violazione dei Dati Personali, per attenuarne i possibili effetti negativi e per investigarne le cause.


Ai fini del presente Atto di Nomina, la Società dichiara e garantisce che la propria Struttura e i propri eventuali Sub-responsabili hanno adottato misure tecniche e organizzative in grado di identificare prontamente eventuali Violazioni di Dati Personali e fornire le informazioni e compiere le attività di cui ai precedenti capoversi, secondo le modalità e la tempistica ivi indicate; e tali da rendere improbabile che un'eventuale Violazione dei Dati Personali presenti un rischio per i diritti e le libertà dei relativi Interessati, tramite l'utilizzo di adeguate misure di prevenzione.

La Società si impegna a tenere un registro che elenchi le Violazioni dei Dati Personali relative ai dati personali oggetto del presente Atto di Nomina, le circostanze a essa relative, le sue conseguenze, i provvedimenti adottati per porvi rimedio e qualsiasi violazione del presente Atto di Nomina. Tale registro dovrà essere esibito alla Casa di Cura a semplice richiesta di quest'ultima.

In qualità di Responsabile Esterno, la Società, qualora rilevi che un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni nazionali o comunitarie in materia di protezione dei dati o che un trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, provvede a segnalare la questione al Titolare e al Responsabile per la Protezione dei Dati (ove nominato), al fine di valutare se procedere o meno alla valutazione di impatto (art. 35 RGPD). Il Responsabile Esterno procede allo stesso modo quando rilevi che il trattamento in questione è tra quelli individuati negli elenchi pubblici e per i quali è previsto l'obbligo di valutazione di impatto a norma dell'art. 35, par. 5 RGPD.

#### **Art. 9 – Diritti degli Interessati**

Tenendo conto della natura del trattamento, la Società si obbliga ad assistere e supportare la Casa di Cura con misure tecniche ed organizzative adeguate, se e quando possibile e ragionevolmente realizzabile, per l'adempimento dell'obbligo



della Casa di Cura di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato ed eventuali reclami di cui al Capo III del GDPR.

Nel caso in cui la Società riceva direttamente richieste di esercizio di propri diritti (richieste di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione da parte dell'interessato) o reclami da parte di un interessato si impegna ad informare la Casa di Cura al fine di permettere ad essa di adempiere al suo obbligo di risposta all'interessato. In nessun caso la Società sarà tenuta a sostituirsi, sotto alcun tipo di forma, alla Casa di Cura nelle attività di riscontro alle richieste di esercizio di diritti o reclami ricevuti dagli interessati.

#### **Art. 10 – Comunicazione e Trasferimento dei dati personali**

La Società si impegna nei Trattamenti oggetto del presente Atto di Nomina:

- a) a non definire autonomamente le modalità di Trattamento dei Dati Personali e a non agire quale Titolare autonomo del trattamento in relazione agli stessi, ma piuttosto ad attenersi alle istruzioni scritte della Casa di Cura comunicate ai sensi del presente Atto di Nomina e del Contratto;
- b) ad astenersi dal diffondere o comunicare i dati personali a terzi, ivi compresi eventuali Sub-Responsabili, a meno che non sia espressamente previsto dalla normativa applicabile, dal Contratto o autorizzato dalla Casa di Cura per iscritto;
- c) a effettuare il trattamento unicamente nei luoghi di cui al successivo articolo 11 e a non trasferire i Dati Personali in altro luogo, senza il previo consenso scritto della Casa di Cura, fermo restando che - anche qualora detto consenso fosse prestato - la Società dovrà attenersi strettamente alle indicazioni impartite dalla Casa di Cura per effettuare il trasferimento. Sul punto, si precisa che l'eventuale trasferimento dei dati personali verso paesi terzi extraeuropei è soggetto all'esplicita autorizzazione del Titolare.

#### **Art. 11 – Audit**

La Società si impegna a mettere a disposizione della Casa di Cura tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR e a consentire e contribuire alle attività di verifica, revisione e ispezione realizzate dalla stessa o da un altro soggetto da questi incaricato.

In qualità di Responsabile Esterno, la Società si impegna ad assistere il Titolare nelle ipotesi di visite ispettive ad opera del Garante, delle autorità competenti e degli Interessati e a cooperare, su richiesta con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

La Società riconosce e accetta che la Casa di Cura potrà valutare periodicamente le misure organizzative, tecniche e di sicurezza adottate dalla Società nel trattamento dei dati personali. A tal fine, la Casa di Cura potrà richiedere informazioni necessarie a dimostrare il rispetto da parte della Società degli obblighi previsti dalla Normativa privacy sulla protezione dei dati e potrà accedere direttamente o tramite propri incaricati, con un congruo preavviso non inferiore ai 10 giorni lavorativi, alle infrastrutture fisiche ed informatiche della Società. Resta inteso che qualsiasi verifica od accesso effettuato ai sensi del presente comma dovrà essere concordato con la Società nelle tempistiche e nelle modalità di esecuzione, al fine di non interferire o compromettere il normale svolgimento delle attività della Società e/o la protezione di dati trattati dalla Società per conto proprio o di altri Titolari del trattamento. A tale riguardo la Casa di Cura prende atto che in caso di richieste di accesso o verifiche particolarmente rilevanti o dispendiose in termini di frequenza, tempistiche o risorse, anche umane, impiegate, la Società si riserva il diritto di valutare, anche economicamente, le modalità di esecuzione delle stesse per le già menzionate esigenze di tutela del normale svolgimento delle attività della Società stessa e di protezione di dati propri o di terzi da esso trattati. In ogni caso resta inteso che, qualora la Casa di Cura si avvalga di revisori/incaricati esterni, essi non potranno essere concorrenti, direttamente o indirettamente, della Società. Sarà cura della Casa di Cura fornire tempestivamente le generalità del personale incaricato per le opportune autorizzazioni da parte della Società, che, in ogni caso, non potranno essere irragionevolmente negate.

La Casa di Cura si assume ogni responsabilità, diretta o indiretta, per la condotta delle persone da essa incaricate.


La Società dichiara che il trattamento dei dati personali avverrà presso le infrastrutture fisiche ed informatiche residenti presso le proprie sedi principali e secondarie e presso le sedi di eventuali sub-responsabili eventualmente autorizzati dalla Casa di Cura stessa. Su richiesta scritta della Casa di Cura, la Società si impegna a fornire l'elenco aggiornato delle proprie sedi e di quelle di eventuali sub-responsabili incaricati.

#### **Art. 12 – Corrispettivo**

La Società riconosce e accetta che per l'attività di Responsabile Esterno del Trattamento propria e dei propri Sub-Responsabili ai sensi del presente Atto di Nomina non avrà diritto ad alcun corrispettivo in aggiunta a quello previsto dal Contratto Principale.

#### **Art. 13 – Manleva**

La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne la Casa di Cura, gli azionisti, amministratori, dipendenti e incaricati della stessa, per ogni danno diretto o indiretto, costo, onere e spesa, incluse eventuali spese legali, danni reputazionali e lucro cessante, derivanti da eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti (ivi compreso il Garante per la



protezione dei dati personali), azioni giudiziali da parte degli Interessati o terzi a seguito dell'eventuale illiceità delle operazioni di trattamento dati personali che sia imputabile a fatto o comportamento del Società nella sua qualità di Responsabile del trattamento.

Qualora la Società venisse a conoscenza di procedimenti giudiziari o amministrativi, ivi compresi procedimenti davanti al Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità competenti, che siano instaurati o potenziali, dovrà prontamente informare per iscritto la Casa di Cura e collaborare con essa nel procedimento.

#### **Art. 14 – Risoluzione e Recesso**

La violazione di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto di nomina e dei doveri gravanti sulla Società ai sensi delle norme in materia di privacy potrà costituire titolo per la rescissione del rapporto sottostante e potrà essere considerata autonoma fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della Committente, la quale sarà legittimata a richiedere l'eventuale risarcimento danni.

In caso di violazioni, la Casa di Cura è tenuta a concedere giorni 10 lavorativi per la correzione delle procedure adottate dalla Società che hanno portato alla violazione, affinché detta violazione non possa ripetersi; trascorso detto termine senza che la Società vi abbia posto rimedio attraverso un report delle necessarie correzioni ed interventi eseguiti, la Casa di Cura avrà facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Rinvi – Inadempienze – Controversie**

Con la sottoscrizione del presente contratto di nomina "Laboratorio Analisi Xxxxxx S.r.L." si impegna a rispettare gli obblighi in esso sanciti e tutti quelli derivanti dall'applicazione del Regolamento UE 2016/679. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, nel caso in cui violi tali disposizioni, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, sarà considerato Titolare del Trattamento in questione.

Ogni comunicazione tra la Casa di Cura e la Società di cui al presente Atto di Nomina dovrà avvenire tramite email o posta elettronica certificata.

Ogni modifica del presente Atto di Nomina sarà valida solo se effettuata per iscritto con la sottoscrizione dei rappresentanti autorizzati della Casa di Cura e della Società. Tuttavia, la Società riconosce e accetta che la Casa di Cura potrà unilateralmente modificare il presente Atto di Nomina qualora la modifica sia conseguenza di una modifica della Normativa Privacy, ivi compresi provvedimenti, linee guida da parte delle autorità competenti, e si impegna altresì ad adeguarsi prontamente alle variazioni, a cooperare con la Casa di Cura e ad assicurare che eventuali Sub-Responsabili si adeguino parimenti.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle previsioni del GDPR nonché al Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati.

In caso di contrasto tra il presente Atto di Nomina e la parte rimanente del Contratto, il presente Atto di Nomina prevarrà in merito a questioni relative al trattamento dei dati personali.

Per tutte le controversie che potranno insorgere relativamente all'espletamento ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Oristano.

#### **Allegati:**

1. atto di nomina del rappresentante legale della Casa di Cura da parte dell'ATS quale responsabile del trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti intrattenuti per l'esercizio dell'attività sanitaria svolta in convenzione con il S.S.R.;
2. istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati da parte del responsabile, rilasciate dall'ATS;
3. regolamento aziendale per la protezione dei dati personali adottato dall'ATS;
4. regolamento aziendale per la protezione dei dati personali adottato dalla Casa di Cura.

Oristano, \_\_\_\_\_

"Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A."

"Laboratorio Analisi Xxxxxx.r.l."

\_\_\_\_\_ Il Rappresentante Legale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Il Rappresentante Legale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Dott. Alberto FLORIS \_\_\_\_\_